



SETTORE SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO
UFFICIO SPORT

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA CANZIANI, GALLARATE.**

Periodo 01/09/2022-31/08/2032

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto la gestione dell'impianto sportivo di via Canziani a Gallarate, il tutto come risulta dall'allegata planimetria (allegato 1), secondo le specifiche tecniche, operative e gestionali che seguono.

La gestione dell'impianto sportivo riguarda le attività sportive, sociali, tecnico-operative e quelle manutentive della struttura.

Si tratta di un impianto senza rilevanza economica in quanto i servizi sportivi saranno assicurati alla collettività al di fuori della logica del profitto, in assenza o scarsità di fattori di redditività.

L'affidamento è accettato dall'aggiudicatario, alle condizioni indicate in questo Capitolato di gara nella situazione di fatto e di diritto del complesso immobiliare.

La gestione comprende quindi:

- a) La gestione tecnica dell'impianto sportivo in quanto immobile comprensivo di impianti e attrezzature;
- b) La gestione sportiva dello stesso e di tutte le attività da realizzarsi all'interno dell'immobile, ai patti, termini e condizioni come di seguito specificati;
- c) L'esecuzione degli interventi oggetto della proposta presentata nell'offerta tecnica.

CIG: Z863733AB8

L'Amministrazione Comunale intende affidare in uso esclusivo a titolo gratuito l'utilizzo di tutti gli immobili, delle strutture, degli arredi e delle pertinenze costituenti l'impianto sportivo in oggetto,

per l'effettuazione di partite, di Campionato federale, di tornei autorizzati dalla Federazione, nonché di allenamenti.

Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature e le pertinenze sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti alla Società sportiva Concessionaria.

Relativamente ad essi le parti si obbligano a redigere verbale di consistenza dei beni mobili ed immobili affidati in gestione e il Concessionario gestore è costituito custode a partire dalla data di sottoscrizione del verbale stesso.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO

Si tratta di un affidamento di impianto sportivo non a rilevanza economica destinato a soggetti senza fine di lucro. Le gestioni precedenti hanno evidenziato l'incapacità dell'impianto a generare profitti nel senso economico-aziendale del termine.

L'affidamento avrà durata dal 01/09/2022 al 31/08/2032.

Alla scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza obbligo, né onere, di disdetta.

La data in cui la consegna avviene dovrà risultare da apposito verbale.

La durata della Convenzione è stata determinata in considerazione dell'impegno richiesto al concessionario.

Le spese per le utenze saranno in carico al soggetto affidatario che si obbliga a volturarle entro 30 giorni dalla firma della convenzione.

Art. 3 – OBIETTIVO DELL’AMMINISTRAZIONE

Nell'affidare la gestione dell'impianto sportivo il Comune di Gallarate intende promuovere la crescita sportiva del territorio.

Sono possibili interventi di riqualifica, ristrutturazione, mantenendo la destinazione sportiva dell'impianto di calcio, purché le relative spese siano completamente a carico dell'aggiudicatario, il tutto nel rispetto delle normative vigenti. La finalità dell'affidamento è la valorizzazione degli impianti come luoghi di diffusione della pratica sportiva.

La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto.

È fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendano incomplete o impossibili le prestazioni. L'Amministrazione si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata interruzione del servizio.

Il concessionario si farà carico di tutte le spese, nessuna esclusa, compresi gli oneri della sicurezza e quelli relativi al personale necessario per assicurare il servizio.

L'affidatario non potrà avanzare ulteriori pretese di compensi di qualsiasi natura e specie, e manleva espressamente, per sé e per i propri aventi causa, l'Amministrazione concedente.

L'Amministrazione Comunale mantiene il diritto di verificare l'andamento della gestione dell'impianto, anche in contraddittorio con l'affidatario; a tale scopo verranno tenute periodiche riunioni per il fattivo confronto sui dati di utilizzo, verifica esecuzione lavori, risoluzione eventuali problematiche ecc.

ART. 4 – SICUREZZA DELL'IMPIANTO

Per garantire la corretta gestione della sicurezza dovrà essere predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio e a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

In particolare, il piano, tenendo anche conto di eventuali specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, dovrà elencare le seguenti azioni concernenti la sicurezza a carico del titolare dell'impianto:

- a) controlli per prevenire gli incendi;
- b) istruzione e formazione del personale addetto alla struttura, ivi comprese esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
- c) informazione degli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o di altra emergenza;
- e) garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
- f) garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
- g) garantire la manutenzione, l'efficienza e la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;
- h) garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
- i) fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
- j) predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza.

La segnaletica di sicurezza deve essere conforme alle specifiche disposizioni del citato D. lgs. 81/2008 e consentire, in particolare, l'individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di primo soccorso, nonché dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di primo soccorso. All'ingresso dell'Impianto devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione:

- a) delle scale e delle vie di esodo;
- b) dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;

- c) dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- d) del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- e) del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;
- f) degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale.

Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza, stabilite secondo i criteri innanzi indicati, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che dovrà indicare, tra l'altro:

- a) l'organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell'emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;
- b) le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell'emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco e degli enti di soccorso sanitario;
- c) le azioni da mettere in atto in caso di emergenza.

ART. 5 -MODALITA' GESTIONALI E DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE.

Ogni variazione o integrazione rispetto a quanto stabilito dal Capitolato dovrà essere concordata tra le parti e approvata formalmente dal Comune successivamente alla presentazione del progetto definitivo a onere e cura del concessionario, e sarà subordinata all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni tecniche.

In caso di deperimento delle attrezzature dovuto all'uso e qualora le stesse non risultino più idonee all'utilizzo, l'affidatario è tenuto alla loro sostituzione, a proprie cure e spese. Quanto sostituito resterà di proprietà comunale.

L'affidatario ha l'obbligo di presentare all'ufficio Tecnico del Comune, annualmente, apposita relazione tecnica manutentiva di asseverazione delle attività obbligatorie di conduzione della struttura pubblica, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il contratto con il Terzo Responsabile per la conduzione della centrale termica, per i registri di verifica dei VVFF e degli impianti elettrici (allegato DVR – rischio elettrico), la verifica ai sensi della 462/01, ecc.

La relazione tecnica dovrà riportare lo stato di manutenzione generale, indicare le date e i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, così come previsto dalle norme vigenti.

I locali e il materiale messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia.

Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico del concessionario, al quale compete la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni per tutta la durata del contratto.

Le attrezzature e gli arredi degli impianti dovranno essere conformi a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e tenuti in perfetto stato di pulizia.

L'Amministrazione comunale non intende costituirsi in alcun modo depositaria di cose mobili, oggetti, attrezzature di proprietà del concessionario detenuti dallo stesso negli immobili dell'impianto Sportivo, rimanendo tale custodia e la conservazione a totale suo carico, rischio e pericolo, senza responsabilità dell'Amministrazione comunale né per mancanze, sottrazioni, né per danni provenienti da qualsiasi altra causa.

ART. 6 - RESPONSABILITA' GESTIONALE

Il Concessionario è il solo ed unico responsabile delle spese e degli impegni riguardanti l'impianto e la gestione dello stesso.

Lo stesso si assume la responsabilità della gestione tecnica degli impianti e delle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale, connessa allo svolgimento delle attività e risponde degli eventuali danni causati a terzi o a cose di terzi.

Si impegna, inoltre, a rispondere, per tutta la durata della concessione, dei danni comunque, e da chiunque, causati all'immobile, agli impianti, alle attrezzature ed agli arredi dell'intera struttura, concessi in uso dall'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario è tenuto a munirsi, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, di tutte le prescritte licenze ed autorizzazioni per l'utilizzo della struttura e per lo svolgimento delle attività. Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, prima di consentire l'utilizzo della struttura, il Concessionario è tenuto a richiedere ai terzi interessati l'esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, verificandone la rispondenza.

ART. 7 – PRESTAZIONI RICHIESTE ALL’AFFIDATARIO

1. L'affidatario dovrà provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione delle strutture sportive, dei beni, delle attrezzature esistenti negli impianti affidati e degli impianti tecnologici, nonché ad assicurare l'ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario, secondo le modalità e i tempi indicati nel «Programma di manutenzione» dallo stesso predisposto. Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, così come definiti dall'art. 31 della Legge 5.8.1978 n° 457, a titolo esemplificativo: riparazioni e sostituzioni delle parti accessorie di infissi e serramenti, di apparecchi sanitari e rubinetterie, di parti accessorie di apparecchiature, parti elettriche e tubazioni, scarichi in conseguenza dell'uso, cambio lampade, interruttori, punti presa, apparecchi di illuminazione, riparazione e mantenimento delle pavimentazioni interne ed esterne dell'impianto, verniciatura periodica delle parti in ferro e murarie, manutenzione delle recinzioni e delle aree verdi, compresa la potatura di alberi e siepi. A tale proposito la

Società sportiva Concessionaria dichiara di essere munita di tutte le attrezzature necessarie e idonee per far fronte all'impegno di manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo. In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti, il concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari. In caso di inadempimento circa gli obblighi sopracitati, il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne sia stato dato contemporaneamente avviso al gestore e fatta salva l'applicazione delle sanzioni e penali. Per la conduzione e gli interventi di manutenzione dell'impianto di riscaldamento e degli impianti elettrici il gestore dovrà servirsi di ditta abilitata, che garantisca la certificazione ai sensi del D.M. 37/2008 (ex Legge 46/1990) e successive modificazioni.

2. Apertura, chiusura, sorveglianza, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dell'impianto, attivando quanto necessario per assicurare il suo funzionamento (anche nei casi di prenotazione da parte del Comune o delle scuole o di altre associazioni sportive autorizzate),
3. Gestione tecnica e operativa dell'impianto;
4. Pulizia delle aree coperte e scoperte;
5. Disinfezione e derattizzazione, quest'ultima se necessaria.
6. Volturazione, a propria cura e spese, entro 30 giorni dalla firma della convenzione, a proprio nome dell'intestazione di ciascun contratto con gli enti erogatori di servizi (elettricità, acqua, gas e telefono), pena l'immediata revoca della concessione.
7. Comunicazione tempestiva all'Amministrazione Concedente delle generalità del/dei responsabili della conduzione tecnica e funzionale della struttura sportiva, del relativo impianto, nonché dell'attività dei propri atleti ed addetti.
8. Pagamento della tassa di raccolta rifiuti (TARI) e di ogni altro onere e/o tassa connessa allo svolgimento dell'attività sportiva.
9. Rifusione di eventuali danni arrecati a terzi o all'impianto sportivo imputabili ad un uso non corretto;
10. Disciplina dell'afflusso al terreno di gioco, consentendolo esclusivamente agli atleti ed agli addetti autorizzati. La Società che utilizza l'impianto è altresì responsabile del corretto comportamento dei giocatori nel rispetto della quiete pubblica. A tal fine viene fatto obbligo di visionare e rispettare il piano di azionamento acustico.
11. Segnalazione tempestiva all'Amministrazione Comunale, in forma scritta, e con congruo preavviso di tempo (almeno tre mesi), dell'eventuale cessazione anticipata dell'utilizzo dell'impianto sportivo.
12. Segnalazione tempestiva al Settore Lavori Pubblici dell'Ufficio Tecnico Comunale di ogni guasto o necessità di intervento di manutenzione straordinaria di competenza dell'Amministrazione Concedente.

13. Richiesta al personale dipendente del certificato penale come previsto dall'art. 2 del D.lgs. n.39 del 4.3.2014 contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Art. 8 – RICHIESTE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione richiede che vengano garantite e messe a sua disposizione n. 10 giornate all'anno per l'organizzazione di eventi sportivi o per la messa a disposizione dell'impianto alle scuole, a titolo gratuito.

I giorni a disposizione dell'Amministrazione Comunale potranno essere utilizzati anche suddivisi in due mezze giornate.

Le ulteriori giornate aggiuntive prenotate dall'Amministrazione, anche per iniziative patrocinate o organizzate in collaborazione con Associazioni di particolare rilevanza culturale, sportiva e sociale o con le Scuole, dovranno essere messe a disposizione prevedendo il solo rimborso delle spese per le utenze e per il personale.

L'utilizzo dell'impianto sportivo per i casi di cui sopra dovrà comunque tener conto del rispetto dei prioritari impegni federali (campionati e tornei) della Società sportiva.

L'utilizzo dell'impianto sportivo potrà essere interdetto temporaneamente all'utilizzo da parte della Società sportiva nel caso di realizzazione di opere di manutenzione straordinaria indifferibili all'impianto stesso.

In caso di gravi ed impreviste necessità sopravvenute, legate ad esigenze di pubblica incolumità, l'Amministrazione Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di revocare anticipatamente la presente convenzione, possibilmente con congruo preavviso.

ART. 9 - TARIFFE PER L'AFFITTO A SOCIETA' TERZE

Il concessionario ha facoltà di affittare a terzi, sotto sua esclusiva e totale responsabilità, le strutture oggetto dell'affidamento.

Le tariffe dovranno essere comunicate all'Amministrazione prima dell'inizio della stagione sportiva.

È invece vietato il subaffitto, sia in parte che in toto, della gestione dell'impianto sportivo.

Art. 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il Concessionario prende in consegna l'impianto sportivo nella sua globalità, nello stato di fatto in cui si trova.

Con la presentazione dell'offerta egli si impegna a realizzare gli interventi da Lui ritenuti congrui ed opportuni, descritti nell'offerta tecnica, nel termine massimo di anni due dall'inizio della concessione.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, che dovessero rendersi ulteriormente e successivamente necessari, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione Comunale.

Ogni opera di miglioria e/o modifica che la Società Concessionaria intendesse apportare agli impianti sportivi dovrà avvenire a sua totale cura e spese e dovrà essere preventivamente concordata ed approvata dal Settore Lavori Pubblici dell'Ufficio Tecnico Comunale, fatta salva, in ogni caso, l'acquisizione di tutti gli atti abilitativi previsti dalle norme. Le migliorie apportate rimarranno di proprietà del Comune.

ART. 11 - RELAZIONE DI AVVIO

Il Concessionario, alla consegna dell'immobile, da cui decorre l'inizio della concessione, si impegna a verificare eventuali criticità straordinarie riscontrate nella struttura e nei suoi impianti e a produrre entro trenta giorni un'apposita relazione tecnica che evidenzi gli aspetti che saranno oggetto di specifica valutazione dell'Amministrazione Comunale per il tramite del Settore Tecnico. Non saranno prese in considerazione ulteriori evidenziazioni oltre tale termine perentorio. Il Concessionario dovrà altresì prendere visione dell'inventario, ai fini di un confronto, a fine concessione, rispetto a quanto consegnato dall'Amministrazione.

All'atto della consegna saranno rilevate le numerazioni di tutte le utenze e sarà cura e onere dell'Assegnatario volturarle a proprio carico; ogni eventuale potenziamento o adeguamento delle linee alle proprie esigenze di conduzione rimarrà a carico del Concessionario. Per le modifiche agli impianti dovrà, in ogni caso, essere ottenuta l'autorizzazione comunale.

Il Settore Tecnico, prima dell'inizio del servizio, consegnerà al Concessionario, con apposito verbale, tutte le chiavi per l'accesso all'Impianto Comunale. Esse dovranno essere conservate con cura e riconsegnate alla scadenza della concessione, al medesimo Settore.

Con l'autorizzazione del Concedente e con consegna delle chiavi anche all'Amministrazione Comunale, le serrature potranno essere sostituite dal nuovo Concessionario.

ART. 12 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Gallarate si riserva, con ampia e insindacabile facoltà, e senza che il Concessionario nulla possa eccepire, di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte del Concessionario stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente Bando e senza che, a seguito di ciò, il Concessionario possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.

Qualora dal controllo effettuato, la gestione dovesse risultare non conforme al Bando o al contratto, il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare gli

inadempimenti. Nel caso di mancata ottemperanza, o nei casi di particolare gravità, si procederà alla risoluzione del contratto.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il Concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Il Concessionario è tenuto ad esibire tutti gli atti e i documenti di cui il Comune faccia richiesta ed a fornirgli tutte le informazioni che siano pertinenti al servizio svolto.

I controlli verranno di norma svolti dal Dirigente del Settore Sport e dal Dirigente del Settore Tecnico (direttamente o tramite loro incaricati), cui competono inoltre l'effettuazione delle contestazioni e l'applicazione delle penalità, evidenziate negli articoli successivi. Ai Dirigenti o ai loro incaricati dovrà, pertanto, essere sempre consentito l'accesso.

ART. 13 - ASSICURAZIONI

Il concessionario si impegna, inoltre, a rispondere, per tutta la durata della concessione, dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, agli impianti, alle attrezzature ed agli arredi dell'intera struttura, concessi in uso dall'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario è tenuto a munirsi, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, di tutte le prescritte licenze ed autorizzazioni per lo svolgimento delle attività. Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, prima di consentire l'utilizzo delle strutture, il Concessionario è tenuto a richiedere ai terzi interessati l'esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, verificandone la rispondenza.

Il Concessionario, con effetto dalla data di decorrenza dell'affidamento, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata della convenzione/contratto, un'adeguata copertura assicurativa, di seguito specificata.

Il Concessionario si obbliga a manlevare e a tenere indenne il Comune di Gallarate dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il Concessionario è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o i suoi collaboratori, dipendenti e contraenti, dovessero arrecare a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente affidamento.

In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte, il Concessionario s'impegna a stipulare idonee coperture assicurative.

Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

a) condizioni aggiuntive per i rischi derivanti dall'esercizio di tutti gli impianti e di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive nelle strutture in gestione, compresa la responsabilità civile verso terzi derivante dalla organizzazione di attività, manifestazioni e/o gare sportive in genere, inerenti alle specifiche discipline svolte nella struttura in concessione;

b) l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che

regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e altri soggetti al servizio del gestore nell'esercizio delle attività svolte per suo conto;

c) i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;

d) l'estensione ai danni derivanti al Comune o a terzi da incendio di cose del gestore o dallo stesso detenute.

Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro, a € 1.500.000,00 per danni ad ogni persona e a € 500.000,00 per danni a cose e/o animali. Il Comune dovrà essere considerato terzo.

Nella garanzia di R.C.O., qualora presenti, si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la loro attività al servizio del gestore. Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico».

Inoltre, la garanzia dovrà comprendere anche l'estensione alle malattie professionali. Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a € 1.500.000,00 per ogni "dipendente" infortunato. La polizza dovrà essere stipulata nella forma "Loss occurrence".

L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Il concessionario dovrà, altresì, provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei:

a) danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni;

b) danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e per tutte le cose mobili di proprietà del gestore o di terzi, che si trovano nell'ambito della struttura comunale in gestione.

Nella polizza "Incendio e altri eventi" deve essere inclusa la clausola di "rinuncia" da parte dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune.

Entrambe le polizze di cui sopra devono altresì contenere una specifica clausola di salvaguardia con mantenimento della responsabilità dell'assicuratore nei casi di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio assicurativo da parte del gestore contraente. La stipula del contratto di affidamento della gestione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.

Dovrà inoltre essere stipulata una polizza rischio locativo per i danni materiali diretti causati agli immobili ed al contenuto di proprietà del Concedente, da Responsabilità Civile del Concessionario ai sensi di legge in qualità di conduttore. Dovrà essere prevista una partita Rischio Locativo "Fabbricati", valorizzata con una somma assicurata pari al costo di ricostruzione a nuovo degli impianti in concessione.

Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista. Eventuali franchigie, scoperti e limiti di polizza rimarranno a totale carico del Concessionario. Quest'ultimo dovrà trasmettere al Comune di Gallarate copia delle polizze di cui sopra (o relativa appendice di dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazioni) prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, nonché impegnarsi a

presentare copia della quietanza o appendice di proroga prima della scadenza di ogni periodo assicurativo.

ART. 14 - CONTRIBUTI E SPONSOR

Il Concessionario è libero di avvalersi di sponsor finanziari nel rispetto delle finalità dell'attività sportiva proposta. Tali sponsorizzazioni verranno introitate e fatturate dal Concessionario che si impegna a darne adeguata pubblicità. Dell'elenco delle sponsorizzazioni ottenute dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione Comunale; s'intendono vietate sponsorizzazioni da soggetti la cui attività possa nuocere alla cittadinanza e all'immagine dell'Amministrazione (Gioco d'azzardo, vendita di alcolici e tabacchi o di altre sostanze stupefacenti, anche se legalizzate, Sexy Shop, ecc...).

ART. 15 - PUBBLICITÀ

Il gestore ha il diritto di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie e di effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro degli impianti. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico e al buon costume.

È esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di associazioni, partiti, movimenti politici in genere, portatori di interessi particolari (non diffusi) e fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente. È fatto obbligo al concessionario di osservare le disposizioni che saranno impartite dai competenti uffici comunali, in ordine all'ubicazione e alle modalità di collocazione ed esecuzione della pubblicità.

ART. 16 - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E MERCHANDISING

Per la gestione di un eventuale servizio Bar potrà essere stipulato idoneo contratto a titolo derivativo, che sarà vincolato alla validità e durata del contratto di concessione tra il Comune e il Concessionario, a ditta o soggetto esterno, purché in possesso dei requisiti di legge; il relativo contratto dovrà essere trasmesso preventivamente al Comune prima dell'inizio dell'attività.

In relazione al servizio Bar potranno altresì anche essere installati distributori automatici, a totale carico del concessionario.

Tutte le già menzionate attività dovranno essere oggetto di specifiche autorizzazioni da parte dei competenti organi (es. Suap, ATS,)

Agli utenti singoli e alle società sportive può essere concessa l'introduzione nel Centro di bevande e alimenti limitatamente alle necessità di ristoro dovute alle attività sportive esercitate (es. bottiglietta monoporzionata acqua, ecc...).

È facoltà, inoltre, del concessionario effettuare attività di merchandising del materiale tecnico didattico necessario allo svolgimento delle attività sportive praticate nel centro, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nel pieno rispetto delle normative di riferimento. Le

autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di contratto, essendo strettamente vincolate e strumentali all'attività dell'impianto sportivo affidato in gestione.

ART. 17 - DOMICILIO E RESPONSABILITÀ

Presso il domicilio comunicato dal Concessionario l'Amministrazione comunale potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato. A tale proposito il Concessionario dovrà, inoltre, comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità, il numero di recapito telefonico (telefonia fissa, mobile) e l'indirizzo di posta elettronica certificata ai quali l'Amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un responsabile della ditta stessa. Il nominativo di tale responsabile dovrà essere comunicato entro e non oltre dieci giorni lavorativi dall'inizio dell'affidamento.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Gallarate e il Concessionario si impegnano ad osservare reciprocamente le disposizioni del REGOLAMENTO GENERALE EUROPEO IN MATERIA DI DATI PERSONALI, n. 679/2016.

I dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno trattati anche con mezzi informatici da parte del Concedente, per i soli fini inerenti alla presente procedura di gara e per le finalità di gestione del rapporto contrattuale da costituirsi con il presente atto. I dati medesimi saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

A tal fine potranno essere comunicati ad altri settori dell'Ente e ad altri Enti pubblici preposti per legge a ricevere informazioni inerenti al rapporto sopracitato.

L'interessato gode dei diritti contemplati dalla Legge.

ART. 19 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e del Regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi del Comune di Gallarate, approvato con atto di Giunta comunale n. 169 del 20/12/16, il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto di concessione, e a decorrere dalla data di aggiudicazione, si impegna ad osservare e a far osservare ai suoi collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dai detti codici. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Concedente ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1465 del Codice civile. A tal fine trasmette per iscritto la contestazione al Concessionario, assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Se queste non sono presentate entro detto termine o risultino non accoglibili, il Concedente procederà alla risoluzione del contratto,

fatto salvo ogni altro diritto e rimedio eventualmente spettante ai sensi del presente contratto o ai sensi di legge.

ART. 20 – APPLICAZIONI PENALI E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Concessionario ed i propri dipendenti sono tenuti al rispetto del presente Capitolato, della Convenzione che verrà stipulata, oltre che all'osservanza delle indicazioni impartite in forma scritta dai competenti uffici comunali durante lo svolgimento della gestione.

Ogni condizione tra quelle dichiarate dal Concessionario nell'offerta presentata, gli elementi qualitativi e quantitativi inseriti nel progetto tecnico e quelli a cui sia stato attribuito un punteggio costituiscono obbligazione contrattuale per il Concessionario.

Nei casi di inadempienza degli obblighi contrattuali, dell'esecuzione del progetto e degli altri obblighi inseriti negli altri documenti costituenti l'offerta tecnica presentata in sede di gara, fatta salva la risoluzione della convenzione nei casi in cui l'inadempienza sia grave secondo le previsioni contenute nei successivi punti, l'Amministrazione Comunale, previa formale contestazione scritta, si riserva di applicare le seguenti penali:

Mancata realizzazione dei lavori e/o dei servizi migliorativi offerti non attribuibile a cause di forza maggiore, penale di € 50,00 per giorno di ritardo;

Riscontrata mancanza di pulizia e/o manutenzione ordinaria, penale di € 100,00 per ciascuna segnalazione;

Inadempimento degli obblighi manutentivi della struttura e/o mancata consegna di copia dei registri riportanti le verifiche periodiche degli impianti, penale di € 1.000,00;

Mancata esecuzione del servizio in caso di apertura dell'impianto nelle giornate riservate all'Amministrazione Comunale, penale di € 200,00 per ogni giorno di mancata esecuzione del servizio;

Altri inadempimenti, penale da € 100,00 a € 2.000,00, a seconda della gravità e della reiterazione, stabiliti ad insindacabile giudizio del Dirigente comunale competente.

Il pagamento della penale non esonera il Concessionario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento.

L'ammontare delle penali, qualora comminate, sarà detratto, se necessario, dalla cauzione.

Verificandosi gravi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove la Concessionaria, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, l'Amministrazione Comunale ordinerà l'esecuzione d'ufficio, a spese della concessionaria, delle prestazioni necessarie per il regolare andamento dei servizi e procederà all'immediata risoluzione della convenzione.

La risoluzione contrattuale è disposta di diritto qualora il Concessionario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del D. Lgs. 18/04/2016 n.50 e delle ulteriori normative vigenti.

Il Comune di Gallarate potrà risolvere la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, oltre che nei casi indicati, anche qualora il Concessionario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra le quali:

Grave inosservanza del Codice di comportamento;

Mancata assunzione della gestione, quando richiesto dall'Amministrazione, per oltre tre giorni, anche non consecutivi;

Grave inadempimento degli obblighi contrattuali, dell'esecuzione del progetto e degli altri obblighi inseriti negli altri documenti costituenti l'offerta tecnica presentata in sede di gara, intendendosi per grave inadempimento la mancata esecuzione degli obblighi contrattuali secondo i precitati atti e documenti che rendano la prestazione totalmente difforme da essi o gravemente carente rispetto agli obblighi medesimi;

Abbandono della gestione senza giustificato motivo;

Danneggiamento volontario di beni e cose appartenenti all'Ente;

Inosservanza delle norme di legge in materia di personale dipendente;

Gravi infrazioni riguardanti la sicurezza dei lavoratori.

In tali casi, il Comune, con posta elettronica certificata, comunicherà al Concessionario la causa di grave inadempienza e il motivo di risoluzione e assegnerà un termine per le eventuali controdeduzioni. Successivamente sarà presa la decisione di eventuale risoluzione della convenzione.

Saranno altresì applicabili le disposizioni in materia di recesso/risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 6/09/2011 n.159. In caso di risoluzione, l'appaltatore non avrà diritto ad indennizzo alcuno.

ART. 21 – CONTROVERSIE

In caso di controversia tra il Concessionario ed il Comune concedente circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio, del presente Capitolato e della Convenzione, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. L'esito positivo della bonaria definizione determina "De Iuri" la carenza d'interesse alla proposizione di azioni giudiziarie comunque denominate.

Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Busto Arsizio. In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione del servizio. È esclusa la clausola compromissoria.

ART. 22 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione della convenzione, saranno a carico del Concessionario.

DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1 – FORMA DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento avverrà tramite procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 18/04/2016, n.50 e s.m.i.

L’Ente aggiudicante si riserva la facoltà di annullare, sospendere, revocare la gara o di prorogarne i termini qualora ricorrano le condizioni che giustifichino il relativo provvedimento, come pure di procedervi in presenza di una sola offerta.

L’affidamento sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio rispetto all’offerta tecnica presentata.

ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Possono partecipare alla procedura i seguenti soggetti: le società e associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate e le Federazioni sportive nazionali, i consorzi e le associazioni tra i già menzionati soggetti.

Gli stessi dovranno essere in regola con l’iscrizione al registro Nazionale Coni, FIGC o analoga federazione ed essere in possesso di personale, attrezzature e mezzi adeguati allo svolgimento dei servizi e delle attività previsti, in misura e qualità tali da garantire il buon funzionamento della gestione dell’impianto.

Art. 3 - SOPRALLUOGO

Il sopralluogo, per prendere visione della struttura e dello stato di conservazione, è facoltativo.

L’Amministrazione garantirà la non contestualità del sopralluogo con altri soggetti partecipanti.

Il sopralluogo potrà essere richiesto, entro i sette giorni antecedenti la data di scadenza della presentazione dell’offerta, inviando una richiesta da parte del Legale Rappresentante alla e-mail

sport@comune.gallarate.va.it, indicando le persone eventualmente delegate all'effettuazione del sopralluogo.

Il Comune rilascia, a chi ne farà richiesta, attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il Concorrente che non richiede il sopralluogo svincola l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia rivalsa per mancata conoscenza dello stato di fatto dei luoghi e delle attrezzature oggetto del servizio.

ART. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La documentazione amministrativa e l'offerta tecnica devono essere redatte e trasmesse al Comune secondo le seguenti modalità.

Dovranno essere predisposti due file sottoscritti digitalmente, contenenti rispettivamente:

Un file telematico contenente la documentazione amministrativa;

Un file telematico contenente l'offerta tecnica.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata a mezzo pec al seguente indirizzo:

protocollo@pec.comune.gallarate.va.it

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di Gallarate unicamente per mezzo della pec alla mail **protocollo@pec.comune.gallarate.va.it** entro i 6 giorni precedenti la scadenza fissata per la presentazione delle offerte.

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del Concorrente verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.

La mancata ricezione della documentazione, non dovuta ad accertati problemi tecnici della posta elettronica entro i termini stabiliti dal bando, determinerà l'esclusione dalla gara.

BUSTA TELEMATICA N. 1 = DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà inserire la documentazione amministrativa, debitamente compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante. La compilazione dei moduli allegati A) e B) (dichiarazioni a corredo) è obbligatoria, pena l'esclusione dalla gara.

Nella stessa busta N°1 dovranno essere, inoltre, presentate, a pena di esclusione dalla gara:

- 1) statuto e iscrizione al registro nazionale, regionale o comunale, se presente;
- 2) iscrizione a federazioni sportive o altro analogo;
- 3) copia del documento di identità del legale rappresentante.

BUSTA TELEMATICA N. 2 = PROGETTO TECNICO-QUALITATIVO

I criteri di valutazione del progetto sono indicati nel successivo articolo.

I Soggetti partecipanti potranno ritenersi svincolati dalla propria offerta, trascorsi **180 (centottanta) giorni** dalla data indicata come termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

ART. 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La concessione avverrà a favore del partecipante che avrà presentato il miglior progetto.

OFFERTA TECNICA: punteggio massimo cento punti;

Il punteggio verrà attribuito secondo le tabelle che seguono.

Proposta progettuale relativa alle migliorie green dell'impianto

70

Il concorrente dovrà redigere un progetto illustrante le migliorie che intende apportare all'impianto per risparmiare energia e quindi costi per le utenze e per migliorare l'impronta ecologica sul pianeta. Il progetto dovrà essere sintetico, ma esaustivo.

Dovranno essere ben esplicitate le caratteristiche tecniche e progettuali dell'intervento, così come pure la stima dei costi di cui si farebbe carico il proponente l'offerta in caso di aggiudicazione.

Dovrà, altresì, essere allegato il Piano finanziario dell'Investimento a dimostrazione della capacità di sostenerlo da parte del concorrente.

Proposta progettuale relativa alla valenza sociale della gestione.

30

Dovrà essere esplicitato il numero di possibili inserimenti, per anno, nella pratica sportiva di minori segnalati dai servizi sociali comunali.

I punteggi verranno attribuiti secondo il prospetto sottoindicato; si procederà quindi a calcolare la media dei punteggi assegnati dai singoli Commissari, applicandola al valore massimo previsto per ogni singolo item.

GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Ottimo	1
Più che buono	0.9
Buono	0.8
Più che sufficiente	0.7
Sufficiente	0.6
Non completamente adeguato	0.5
Limitato	0.4
Molto limitato	0.3
Minimo	0.2
Appena valutabile	0.1
Non valutabile	0.0

La somma dei punteggi ottenuti darà il punteggio complessivo dell'offerta tecnica.

ART. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse non saranno più sostituibili, e saranno comunque immediatamente impegnative per l'offerente.

Le fasi procedurali della gara saranno svolte da una commissione, nominata dalla stazione appaltante decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte.

La commissione esaminerà tutta la documentazione pervenuta in formato elettronico, valuterà le offerte e provvederà a disporre la conseguente aggiudicazione provvisoria.

ART. 7 - CASI D'ESCLUSIONE

Resta inteso che:

- a) La presentazione dell'offerta è a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, essa non venga inviata in tempo utile;
- b) non sono ammesse le offerte parziali, condizionate e quelle espresse in modo indeterminato;
- c) non è ammessa alla gara l'offerta ove manchi o risulti incompleto od irregolare qualcuno dei documenti richiesti, Non sono ammessi i concorrenti per i quali sia accertato, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

ART. 8 - AGGIUDICAZIONE

L'Amministrazione Comunale, previa verifica ed approvazione dell'offerta presentata, procede all'aggiudicazione. L'aggiudicazione diventa efficace, e si procederà alla stipulazione della convenzione, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione Comunale procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio e nel pubblico interesse, di procedere all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, o di non procedervi qualora le offerte non siano convenienti o non soddisfino le esigenze dell'Amministrazione Comunale.

L'inizio del servizio potrà essere effettuato, anche in pendenza del contratto, come previsto dalla vigente normativa, comunque non prima dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.

ART. 9 - CAUZIONE

A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del rapporto, il concessionario è tenuto, al fine di procedere alla stipulazione della convenzione, a costituire una garanzia definitiva, pari a € 10.000,00 sotto forma di fideiussione, costituita con le modalità di cui all'art. 93 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.

La cauzione dovrà essere presentata secondo le tempistiche proposte dall'Amministrazione Comunale e comunque prima della firma della convenzione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione ex art. 1957 c.c., nonché l'attivazione della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta. La suddetta cauzione sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione affidata, per fatto dell'affidatario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente; il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia dovuto avvalere in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore del Settore proponente.

ART. 11 - SPESE INERENTI ALLA PROCEDURA E LA CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti la partecipazione, la stipulazione e la registrazione della convenzione sono esclusivamente a carico del concessionario.

Le spese relative alla pubblicità effettuata dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Il concessionario si obbliga a stipulare il contratto in forma pubblica amministrativa previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, nella data che sarà comunicata dalla Stazione Appaltante.

Nel caso in cui il concessionario non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto o la pubblicità effettuata nel termine fissato, essa decadrà automaticamente dall'aggiudicazione, con semplice comunicazione scritta dell'A.C. che gli porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro concorrente, oltre all'incameramento della cauzione.

ART. 12 – RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice civile, nonché alle disposizioni legislative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

Il Concessionario è tenuto, in ogni caso, al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.